

DELIBERAZIONE

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ADOZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

Preso atto che l'articolo 31, comma 1 del Decreto legislativo n. 118/2011 riguardante l'adozione del bilancio d'esercizio, prevede che " *Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal Direttore Generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 omissis* ",

Dato atto che tra gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. 118/2011 rientrano le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le Aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;

Richiamata la Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9 recante "Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle Aziende sanitarie e Gestione sanitaria accentrata, Abrogazione della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 e del Regolamento Regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'articolo 9, comma 4 che dispone che " *Il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è adottato, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata nei termini stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 118 del 2011*".

Richiamato l'art. 2364 del Codice Civile che testualmente recita " *... omissis ...Lo Statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione*".

Dato atto che l'articolo 32 del Decreto legislativo n. 118/2011 prevede l'adozione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;

Visto l'articolo 24 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che istituisce un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti la gestione dell'emergenza da Covid-19;

Preso atto che l'articolo 24 richiamato al punto precedente prevede che il Fondo sia ripartito in favore delle Regioni e delle Province autonome, secondo modalità individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome e che le somme acquisite concorrono alla valutazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari;

Tenuto conto che tale decreto non è stato ad oggi adottato;

Considerato che allo stato attuale non è stato altresì adottato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, per la definizione delle modalità di remunerazione delle attività assistenziali rese ai pazienti affetti da Covid-19.

Considerato che entrambi i provvedimenti hanno un riflesso economico sul bilancio dell'esercizio 2020, sia in termini di completa rappresentazione dei fatti gestionali che di valutazione della condizione di equilibrio economico-finanziario a livello aziendale e di consolidato regionale, tant'è che l'articolo 9 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, ha differito i termini della verifica di cui all'articolo 1, comma 174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Valutata l'esigenza di avvalersi del maggior temine per l'adozione del bilancio dell'esercizio 2020, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto dall'articolo 2364 del Codice Civile, con l'impegno a contenere tale differimento limitatamente al periodo necessario per disporre delle richiamate informazioni contabili;

Delibera

per quanto esposto in premessa,

di disporre il differimento del termine di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2364 del Codice Civile.

di inviare copia del presente atto al Collegio Sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:
Stefano Masini